

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' OCCASIONALE

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' OCCASIONALE

Non esistono regole che, facendo riferimento a criteri temporali o ad altri parametri, consentano di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso Ministero delle Finanze, ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra “abitualità” e “occasionalità”, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta “caso per caso sulla base delle situazioni di fatto riscontrabili in concreto”. In linea generale “per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità” (circolare del Ministero delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977). In sostanza, l’elemento dell’abitualità abbinato a quello della professionalità sta a delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Per contro, il significato di occasionale, riferito alle attività commerciali e di lavoro autonomo previste dall’articolo 81, comma 1, lettere i) e l) del Tuir, traduce i caratteri della contingenza, della eventualità e della secondarietà (Cassazione, sentenza 1052 del 20 giugno 1988). Le prestazioni occasionali ai fini fiscali sono tali anche agli effetti previdenziali. Conseguentemente i percettori di questi redditi non sono tenuti al versamento di contributi INPS.

Relativamente agli Incaricati alle vendite a domicilio di cui alla [Legge 173/2005](#) con la [R.M.18E/2006](#) è stato definito che l’attività svolta può essere identificata:

- Occasionale: fino a € 6.410 (€ 5.000 nette) di provvigioni annuali;
- Abituale: oltre a € 6.410 (€ 5.000 nette) di provvigioni annuali;

Pertanto con il superamento della franchigia di € 6.410 di provvigioni l'attività di Incaricato alle Vendite non può essere più considerata "occasionale" ai fini fiscali ma è definita "abituale" con l'obbligo dell'iscrizione IVA.

Gli incaricati alle vendite, al contrario dei "lavoratori autonomi occasionali" di cui all'Art.81 T.U., sono sempre soggetti al contributo Inps di cui alla [Legge 335/95](#) quando è superato il limite della franchigia di € 5.000 di provvigioni nette.